

SUL RIORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

In un articolo sul progettato riordinamento delle facoltà di Scienze politiche, apparso sulla nostra rivista ai primi di dicembre dell'anno scorso (1), abbiamo preso posizione contro il disegno di legge 1830 presentato al Senato e che stabiliva le modalità secondo cui sarebbe dovuto avvenire il riordinamento stesso.

Questa presa di posizione ha fatto seguito ad una serie di articoli sulla riforma dell'Università, pubblicati nei precedenti fascicoli di « *Aggiornamenti Sociali* »: in tale più ampio contesto essa riceve tutto il suo significato, in quanto prende evidenza il senso involutivo della legge proposta, anche rispetto al d.d.l. 2314 (Piano Gui). Mentre rimandiamo, a tale proposito, al volume che raccoglie ed integra quanto in questa materia abbiamo pubblicato (P. A. Catalano, *Per l'aggiornamento delle università italiane*, Centro Studi Sociali, Milano 1967), non riteniamo inutile ricordare qui nuovamente alcuni dei motivi più generali che giustificano, a nostro parere, l'atteggiamento assunto.

1) Le facoltà di Scienze politiche si presentano come sintesi degli insegnamenti di diritto e di economia, con elementi di storia e di sociologia. Non si vede perché si debba generalizzare la istituzione di tali facoltà, quando un opportuno collegamento tra le facoltà di diritto e di economia e un potenziamento, entro adatta cornice, degli insegnamenti di storia e di sociologia possono dare gli stessi e maggiori vantaggi della facoltà di scienze politiche, senza contrastare la tendenza moderna verso una ricostituzione nella unità degli insegnamenti riguardanti la convivenza sociale. Ove non fosse possibile la costituzione di un'unica facoltà di scienze sociali, articolata in vari dipartimenti tra cui anche diritto ed economia, non vediamo perché non si possa semplicemente promuovere l'istituzione di facoltà di scienze sociali o di sociologia, nelle quali potrebbe essere attuato quello studio positivo dei fatti sociali di cui la società e in particolare la cultura italiana sente urgente bisogno. In breve, riteniamo che le facoltà di scienze politiche manchino in realtà di oggetto proprio.

2) In regime democratico è della massima importanza evitare che i politici o i quadri dirigenti della pubblica amministrazione finiscano col formare quasi delle « caste » particolari, tanto peggio se fornite di una preparazione estesa ma poco approfondita.

(1) *Aggiornamenti Sociali*, (dicembre) 1966, pp. 755 ss., rubr. 316.

Bisogna invece sforzarsi di alimentare la classe politica di persone provenienti da studi diversi e in ogni caso rigorosi, le quali possano facilmente integrarsi con i migliori esponenti di ogni categoria sociale, pure avviati dai vari movimenti di carattere sociale alla carriera politica. La generalizzazione delle facoltà di scienze politiche tende ad accentuare i pericoli denunciati.

3) Perseverare sulla via della suddivisione delle facoltà universitarie, anche dove non esiste una chiara distinzione di insegnamenti, equivale ad erigere barriere artificiali tra le diverse materie anche affini, favorendo la chiusura delle facoltà in se stesse e il loro impoverimento di contenuti innovativi. In particolare nella facoltà di giurisprudenza tenderà ad avere il sopravvento il formalismo giuridico e si rischierà di non più riuscire a seguire la società nel suo evolversi; nella facoltà di economia si continuerà a trascurare il dato sociologico; mentre le varie scienze umane correranno il pericolo di ridursi a mere tecnologie e di perdere il contatto con il mondo dei valori. Tentando una sintesi al di fuori delle attuali facoltà, nelle quali si studiano le diverse scienze sociali e che esigono di trovare fra loro un collegamento, si finirebbe inevitabilmente per aggravare la situazione oggi esistente.

Il nostro intervento, mentre ha ovviamente suscitato una serie di reazioni negative da parte del gruppo promotore della iniziativa di legge, non è per nulla rimasto isolato. Nell'ambito del mondo universitario, si è venuto anzi determinando — attraverso deliberazioni e osservazioni di associazioni (ANPUR, UNAU, UNURI) e di facoltà (*Economia e Commercio* di Bologna, *Giurisprudenza* di Milano, *Giurisprudenza* di Roma, *Lettere e Filosofia di Roma* (2), *Giurisprudenza* di Sassari) — un consenso pressochè unanime sulle posizioni da noi assunte (3).

Riportiamo qui di seguito alcuni dei testi che ci sono sembrati più significativi.

(2) Il Consiglio della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, in data 27 febbraio 1967, ha approvato una deliberazione in cui motiva la sua contrarietà al progetto Maranini-Miglio osservando, tra l'altro, come un corso di laurea in storia esiga di essere garantito « dalla contemporanea presenza di numerose discipline complementari, dalla paleografia alle storie letterarie » e debba avere quell'ampio respiro culturale che può ad esso provenire dalle « basi metodologiche e di pensiero » che sono « offerte dalle discipline filosofiche ».

(3) Segnaliamo inoltre l'articolo a firma di G. Gatti, apparso sul periodico della FUCI (*Ricerca*, 28 febbraio 1967, p. 5), nel quale viene efficacemente esposto lo stato di disagio in cui si trovano oggi le facoltà di scienze politiche, e sono ribadite (anche in risposta a un breve scritto pubblicato da *Humanitas*, dicembre 1966) le obiezioni ai contenuti scientifico-culturali che informano il d.d.l. 1830. Tali obiezioni erano state a suo tempo già formulate nel mensile del Movimento Laureati di Azione Cattolica (*Coscienza*, maggio 1965). Gravi perplessità circa il disegno di legge in questione sono state chiaramente espresse anche nel corso della seduta del Consiglio nazionale dell'Associazione Italiana di Scienze Sociali (AISS), tenutasi a Milano il 18 febbraio 1967.

- 1) **Congresso Nazionale dell'A.N.P.U.R.** (Associazione Nazionale Professori Universitari di Ruolo), Torino 24-26 febbraio 1967.

« Il Congresso Nazionale dell'A.N.P.U.R., riunito a Torino nei giorni 24, 25 e 26 febbraio,

preso atto della risoluzione approvata dal Consiglio di Presidenza il 9 dicembre 1966 e del seguente tenore:

« Il Consiglio di Presidenza dell'A.N.P.U.R. riunito a Roma il 9 dicembre 1966, venuto a conoscenza del disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento per il riordinamento delle Facoltà di Scienze Politiche;

ritiene di dover elevare la propria protesta contro il perpetuarsi del disorganico sistema che persegue riforme didattiche settoriali, senza collegarle con le necessarie riforme di facoltà e corsi di laurea affini (nel caso specifico: Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Statistiche e Demografiche), e senza avere esperito i passi preparatori opportuni attraverso la consultazione degli organi accademici interessati;

invita il Parlamento a sospendere l'esame di tale disegno di legge in attesa di potersi pronunciare sopra un nuovo testo elaborato secondo i criteri sopra accennati ».

ne approva i concetti ispiratori e fa voti che ne sia tenuto tutto il debito conto ».

(Approvato con 4 astenuti).

- 2) **XXIII Congresso dell'U.N.A.U.** (Unione Nazionale Assistenti Universitari), Bologna 15-17 ottobre 1966.

« Il XXIII Congresso Nazionale dell'U.N.A.U.,

considerato che risulta presentato alle Camere un progetto di legge governativo concernente le Facoltà di Scienze Politiche che prevede la possibilità di trasformazione degli attuali corsi di laurea in Scienze Politiche in Facoltà autonome, in base a non ben precisati requisiti di validità,

ritenuto che appare intempestivo e comunque prematuro un intervento legislativo inteso a modificare la situazione attuale delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, mentre sarebbe stato preferibile attendere la preventiva approvazione del disegno di legge n. 2314 al fine di decidere sulla strutturazione delle predette Facoltà inquadrando nel nuovo assetto universitario che risulterà dalla riforma,

esprime la propria ferma opposizione al predetto d.d.l., invitando il nuovo Direttivo a fare quanto occorre perché la discussione del disegno stesso venga posticipata rispetto a quella del d.d.l. n. 2314, formulando fin da ora ogni più ampia riserva sui criteri ispiratori e sulle modalità previsti dal predetto disegno di legge sulla trasformazione dei corsi di laurea in Scienze Politiche ».

(Approvato per acclamazione).

- 3) **Dichiarazione del Presidente dell'U.N.U.R.I.** (Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana).

« Roma, 10 marzo 1967 (UNISTAMPA) - Il Presidente dell'UNURI ha rilasciato la seguente dichiarazione:

« Dal 13 settembre 1966 è stato presentato al Senato dal Ministro della P.I. il d.d.l. 1830 sul riordinamento delle Facoltà di Scienze Politiche in Facoltà di Scienze Politiche e Sociali.

Questo provvedimento ripropone il problema dei rapporti tra la legge di riforma generale dell'Università Italiana e l'attività legislativa che si rende necessaria per rinnovare ordinamenti, strutture, piani di studio; tutti questi interventi, se si vuole rispettare una corretta metodologia di programmazione, debbono ovviamente seguire e non precedere il disegno globale di riforma.

L'approvazione della legge finanziaria e di quella sugli organici ha già privato la politica di programmazione scolastica di due strumenti per rinnovare profondamente l'Istituto Universitario: di fronte a disegni di legge che investono addirittura il problema dei piani di studi occorre ribadire la necessità che il loro esame segua quello del d.d.l. 2314, se non si vuole vanificare completamente il disegno programmatico che dovrebbe sottendere quest'ultimo.

Nel caso specifico della Facoltà di Scienze Politiche occorre inoltre avere presente che questa si presenta come momento di incontro di studi specifici di altre Facoltà (in particolare Giurisprudenza ed Economia e Commercio) e rappresenta il tipico caso in cui la strutturazione dipartimentale appare la più idonea a garantire il superamento degli attuali compartimenti stagni che dividono Facoltà da Facoltà ed a garantire confluente interdisciplinari più qualificate culturalmente e contemporaneamente meglio rispondenti alle stesse esigenze professionali.

Senza entrare ora nel merito del d.d.l. 1830, l'UNURI, richiamandosi a precedenti prese di posizione in questo senso, ritiene che la riforma delle Facoltà di Scienze Politiche (riforma la cui necessità è indubbia, come testimonia il persistente stato di disagio presente in queste Facoltà ed espressosi anche recentemente in diverse agitazioni) non possa avvenire che nel quadro di una più generale revisione degli studi economico-giuridico-sociali e soprattutto non prima che sia stato affrontato il quadro globale di riforma sulla cui urgenza ancora una volta occorre ritornare.

Queste due condizioni sono premessa indispensabile per garantire in una Università nuova la dignità ed il valore scientifico degli studi sociali che non possono essere assicurati da provvedimenti settoriali e slegati dalla più complessa tematica delle nuove strutture e dei nuovi rapporti da stabilirsi tra Facoltà e Facoltà » (4).

1) Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna.

« Adunanza del Consiglio di Facoltà del giorno 7 febbraio 1967.

[... omissis ...] Il Preside dà lettura del seguente testo presentato dai Professori Fortunati e Merlini: « Preso atto che alla camera dei Deputati è in corso di discussione il progetto di riforma

(4) Come è noto, l'UNURI e l'ANPUI (Associazione Nazionale Professori Universitari Incaricati) chiedono la costituzione di facoltà unitarie per tutte le « scienze giuridiche, socio-economiche e statistiche »: vedi 1964-65, *Un anno per la riforma universitaria*, Roma 1965, p. 124; cfr. p. 139.

dell'ordinamento universitario e che, contemporaneamente, al Senato è in discussione un disegno di legge governativo concernente il riordinamento della Facoltà di Scienze politiche in Facoltà di Scienze politiche e sociali, riordinamento che presuppone sia la definizione di Facoltà universitaria, sia una qualificazione e determinazione delle discipline economiche, sociali, politiche, amministrative, giuridiche e storiche;

il Consiglio della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna è unanime nel chiedere che il disegno di legge presentato al Senato sia discusso dopo l'approvazione del progetto generale di riforma dell'ordinamento universitario ».

Il testo viene approvato all'unanimità. [... omissis ...]

Il Segretario: F.to F. Galgano. Il Preside: F.to Walter Bigiavi ».

2) Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano (5).

« In base all'ordinamento didattico universitario in vigore (Tabella II allegata al r.d. 30 settembre 1938 n. 1652), abilitate a rilasciare la laurea in scienze politiche sono tanto le Facoltà di scienze politiche quanto le Facoltà di giurisprudenza; mentre, a loro volta, le Facoltà di scienze politiche sono abilitate a rilasciare tanto la laurea in scienze politiche quanto la laurea in economia e commercio.

Naturalmente, non in ogni Università italiana la suddetta previsione del legislatore ha trovato attuazione. E' ovvio che, se nell'ordinamento di una Università fosse già esistente una Facoltà di scienze politiche accanto alla Facoltà di giurisprudenza od una Facoltà di economia e commercio accanto alla Facoltà di scienze politiche, veniva di per sé meno — per tale Università — ogni ragione per l'ulteriore articolazione della Facoltà di giurisprudenza o, rispettivamente, della Facoltà di scienze politiche nei due corsi di laurea di cui si è detto. E' appunto questa la situazione che si verifica per alcune poche Università di Stato: Bologna (dal 1964), Firenze, Padova, Pavia e Roma; e per l'Università del Sacro Cuore di Milano. Nella maggior parte delle altre Università italiane, viceversa, si hanno Facoltà di giurisprudenza che rilasciano *anche* la laurea in scienze politiche (Bari, Cagliari, Catania, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pisa, Siena, Torino, Trieste e Urbino) e una Facoltà di scienze politiche che rilascia *anche* la laurea in economia e commercio (Perugia) [...].

Questa strutturazione, varia ed elastica, del nostro ordinamento didattico universitario per quel che concerne l'insegnamento superiore delle discipline giuridiche, di quelle politiche e sociali, e di quelle economiche e commerciali, può anche darsi che *in una certa misura* abbia trovato e trovi le sue determinanti nel numero piuttosto scarso di Facoltà specializzate in scienze politiche ed in economia e commercio, e nella parallela necessità di provvedere egualmente allo sviluppo degli studi in quelle discipline, utilizzando le istituzioni esistenti. Ma, *in misura senza dubbio assai più rilevante*, la suddetta strutturazio-

(5) Pubblichiamo qui una parte delle ampie osservazioni dei professori A. AMORTH e M. GIULIANO, *Sul così detto « riordinamento » delle facoltà di scienze politiche in facoltà di scienze politiche e sociali* (18 pp.), fatte proprie, all'unanimità, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano il 26 ottobre 1966.

ne si legava e si lega alla impossibilità di tracciare ripartizioni rigide, e quindi artificiose, tra ordini di discipline che, pur nella autonomia dei loro svolgimenti specialistici rispetto alla giurisprudenza (dal cui tronco sono venute lentamente enucleandosi nel corso degli ultimi decenni), mantenevano e mantengono comunque una stretta parentela tra di loro ed anzi si condizionavano, come si condizionano, variamente ed intensamente a vicenda. Il che si palesa poi con ancor maggior evidenza se si tiene conto del fatto che, da gran tempo ormai, le Facoltà di giurisprudenza assolvono, nella società italiana, non soltanto la missione della formazione degli operatori del diritto in senso stretto (giudici, notai, avvocati, docenti di diritto per alcuni ordini di scuole sino alla Università), ma anche quella della preparazione dei quadri dell'apparato amministrativo statale e locale, nonché di molte aziende pubbliche e private.

In questo senso, del resto, depone la stessa esperienza effettuata nei principali Paesi europei ed extraeuropei, dove, sotto la sollecitazione di esigenze del tutto simili a quelle che hanno operato e che operano da noi, si è pervenuti a strutturazioni, egualmente varie ed elastiche, dei rispettivi ordinamenti universitari: ora legando strettamente gli studi delle scienze politiche e dell'economia e commercio a quelli del diritto (come si verifica per le « Facoltà di diritto, economia e scienze politiche » degli ordinamenti francese, belga e di molte università germaniche), ora legando gli studi delle scienze politiche a quelli dell'economia e commercio (come si verifica negli ordinamenti di altri Paesi), ora infine legando gli studi delle scienze politiche e sociali e persino dell'economia a quelli delle Facoltà di filosofia (come avviene negli ordinamenti di talune università germaniche); senza naturalmente escludere, in casi determinati, la eventualità di soluzioni autonome e specialistiche.

Era più che ragionevole presumere, nelle predette condizioni, che un'azione rivolta a proporre al Parlamento un riordinamento didattico delle Facoltà di giurisprudenza, di quelle di scienze politiche e di quelle di economia e commercio — nel quadro più vasto di una riforma dell'Università italiana — non avrebbe dovuto nè potuto prescindere dalla situazione in atto a questo proposito (in linea di diritto e in linea di fatto) nel nostro Paese; e non avrebbe dovuto nè potuto essere, perciò, che un riordinamento *simultaneo e globale* per tutte le tre categorie di Facoltà di cui si parla: in quanto solo così era ed è evidentemente possibile formulare delle proposte ed effettuare delle scelte serie e ponderate per ciascuno di quei tre ordini di discipline, senza lasciarsi travolgere da influenze settoriali o unilaterali, dettate dall'improvvisazione o peggio dall'esaltazione. La strada della ragionevolezza venne, infatti, imboccata dal Ministro della pubblica istruzione nel 1958, quando esso dette incarico ad una Commissione di studio, presieduta dall'on. prof. Antonio Segni, di elaborare e formulare proposte rivolte al riordinamento didattico *d'insieme* tanto della Facoltà di giurisprudenza quanto di quelle di scienze politiche e di economia e commercio. La commissione di studio completò il suo incarico nel 1959; e le sue proposte vennero poi pubblicate in volumetto a cura della Direzione generale dell'istruzione superiore e diramate a tutte le Facoltà interessate, acciocché queste avessero modo di esprimere una loro approfondita opinione in argomento. Il che venne fatto nel corso del 1960, attraverso documenti che, a quel che risulta, furono sovente l'oggetto di estese, coscienziose e meditate riflessioni da parte delle Facoltà e costituirono (o almeno avrebbero potuto costituire!)

un prezioso materiale di orientamento per chi avesse voluto assumersi il compito di coordinare i risultati dello studio iniziato dalla Commissione Segni e trarre da ciò le opportune conseguenze sul piano operativo.

Ma evidentemente non è stato così, se è vero — come è vero — che solo a qualche anno di distanza, e più precisamente il 14 dicembre 1965, la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione invitava il Ministro a nominare una commissione per studiare il riordinamento delle Facoltà di scienze politiche e questi, senza presumibilmente attribuire eccessivo peso al fatto che un tale riordinamento aveva già formato oggetto di ampio e lungo studio e di ponderose proposte, provvedeva [...] alla nomina di una *nuova* Commissione, composta, oltre che da alcuni membri del suddetto Consiglio superiore tra i quali il professore Battaglia (che ne assumesse la presidenza), dai professori Maranini, Miglio e Firpo, con l'incarico, non solo di studiare il predetto riordinamento, ma addirittura di elaborare lo schema dei provvedimenti normativi destinati a darvi attuazione. [...] Il progetto [redatto nel gennaio 1966 dalla Commissione], correntemente denominato « progetto Maranini-Miglio », ritornò [...] davanti al Consiglio superiore, il quale il 25 marzo 1966 espresse di massima un parere favorevole su di esso, con la modificazione di taluni dei suoi articoli. Finalmente [...] il progetto, con qualche ulteriore piccola rettifica, venne proposto come disegno di legge dal Ministro della pubblica istruzione al Consiglio dei ministri, il quale lo approvò nella sua seduta del 30 luglio 1966.

Già le circostanze, per la verità alquanto eccezionali, illustrate in precedenza sarebbero di per sé sufficienti per richiamare su questo disegno di legge (e sul « progetto » che esso consacra) l'attenzione di tutti coloro che s'interessano, nel Parlamento e nel Paese, ai problemi della vita universitaria. Ed invero, se il così detto riordinamento della Facoltà di scienze politiche ha potuto essere « studiato » [in brevissimo spazio di tempo] e lo schema di provvedimenti normativi, anch'esso elaborato nel corso del medesimo « studio », ha potuto in soli sei mesi essere presentato quale disegno di legge al Parlamento, parrebbe del tutto ragionevole ritenere che con altrettanta rapidità e facilità possa essere « studiato » ed elaborato, in termini di altrettante proposte di legge, il riordinamento anche di tutte le altre Facoltà. [...] Ma se è così — e non si vede proprio come le cose potrebbero essere diversamente di fronte al dato di esperienza offertoci dalla suddetta vicenda — per quale mai ragione il pur vasto disegno governativo di una generale riforma universitaria dovrebbe cominciare proprio dal riordinamento delle Facoltà di scienze politiche che, a parte ogni altra considerazione, sono tra le meno numerose del nostro ordinamento universitario?

[...]

Ma non sono soltanto le predette circostanze, che appaiono tali da sollevare perplessità e dubbi circa il carattere e l'opportunità del disegno di legge che qui si considera. E' anche e sopra tutto il contenuto del disegno stesso che impone [dei] rilievi critici, vuoi di ordine strettamente giuridico, vuoi di politica legislativa.

Va rilevata [in particolare] la profonda contraddizione esistente tra quello che il disegno di legge proclama essere il suo *oggetto* e quello che ne è l'effettivo *contenuto*. La relazione al disegno di legge, nella sua intitolazione, sembra individuare quale oggetto dello

stesso « il riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali ». Ma basta leggere poi un po' attentamente la relazione ed il testo del disegno di legge per avvedersi subito che il suo contenuto non è quello — e non è *soltanto* quello — del riordinamento delle Facoltà di scienze politiche, bensì quello... della eliminazione pura e semplice dei corsi di laurea in scienze politiche esistenti, come si è visto sopra, presso numerose Facoltà di giurisprudenza. Più precisamente, quello di sottrarre alle Facoltà di giurisprudenza, al di fuori di ogni adeguata valutazione di ordine generale, una strutturazione la cui piena legittimità, anche a prescindere dalle sopra rilevate e significative consonanze rilevabili negli ordinamenti universitari dei principali Paesi europei, è comunque consacrata in modo espresso dalle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento didattico universitario: e, come tale, è anche entrata a far parte della garanzia costituzionale di cui all'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale " le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato " [...] ».

3) Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma (6).

« La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma ha confermato le seguenti osservazioni sullo schema di legge sulle Facoltà di Scienze Politiche e Sociali.

Premesso che appare incontestabile la necessità di una riforma delle attuali Facoltà di Scienze Politiche, e che il testo preparato presenta numerosi aspetti assai positivi, non si possono tuttavia tacere taluni gravi inconvenienti che dalla sua approvazione deriverebbero:

1) In via generale si osserva che la riforma degli ordinamenti didattici guadagnerebbe in rapidità ed elasticità qualora si procedesse a delegificare, mediante una norma, gli attuali ordinamenti didattici, stabilendo che il Ministero dell'istruzione, previa indicazione con propri decreti delle materie « necessarie » per ogni Facoltà, invitasse la Facoltà a predisporre le riforme dei propri statuti entro un periodo breve, provvedendo, entro altro periodo successivo egualmente breve, alla approvazione degli statuti medesimi con proprio decreto.

Ma, a parte questa riserva di principio, si rileva che il procedere, e, per giunta per legge, alla riforma della Facoltà di Giurisprudenza e per di più con l'esplicita dichiarazione che « ai principi concretamente attuati potranno così successivamente ispirarsi gli organi competenti nello stabilire il nuovo ordinamento delle altre Facoltà » (relaz. p. 1), appare decisione assai grave per la Facoltà di Giurisprudenza.

Questa, che finora ha fornito la grandissima parte del personale amministrativo pubblico e privato, si vedrebbe condizionata nella sua riforma e quindi nella sua attività dall'assetto in precedenza stabilito per la Facoltà di Scienze politiche e sociali. Questa precedenza non

(6) Queste *Osservazioni*, redatte per conto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma dai professori S. COTTA, V. CRISAFULLI e M. S. GIANNINI, sono state già diffuse nel maggio 1966 ed inviate ai membri delle Commissioni per la Pubblica Istruzione del Senato e della Camera dei Deputati nel dicembre 1966.

ha alcuna giustificazione logica, pregiudicherebbe il carattere organico della riforma universitaria, si risolverebbe in un danno per gli studenti che mirano alla carriera amministrativa, i quali si troverebbero incerti nella scelta tra la Facoltà riformata (Scienze politiche e sociali) e quella a cui tradizionalmente si indirizzavano (Giurisprudenza). E in definitiva creerebbe una disparità rilevante di preparazioni e di competenze tra i funzionari amministrativi a seconda della Facoltà di provenienza. E' inutile sottolineare le gravi conseguenze di ciò, in specie per la Pubblica Amministrazione.

Non ci si può sottrarre all'impressione che si miri ad espandere l'attuale Facoltà di Scienze politiche in settori tradizionalmente e, con solide ragioni, di pertinenza di altre Facoltà (Giurisprudenza, per il settore amministrativo, e Lettere per quello storico) e a farne una sorta di super-facoltà. Non si contestano, ripetiamo, le ragioni della riforma delle Facoltà di Scienze politiche, ma va detto con chiarezza che essa va studiata in *contemporaneo ed organico collegamento* almeno con quella della Facoltà di Giurisprudenza. Anzi in linea di principio, poiché attività giuridica, attività politica e attività economica costituiscono le tre grandi direzioni del vivere « civile », a rigor di logica la riforma delle tre Facoltà dovrebbe esser studiata globalmente in modo da evitare soluzioni settoriali che comporterebbero sovrapposizioni dannose o incoerenti, difficilmente rimediabili una volta che fossero attuate. Le difficoltà incontrate dai vari progetti non ufficiali di riforma della Facoltà di Giurisprudenza ci sembra che derivino proprio dal fatto che essi sono stati elaborati senza tener conto dell'esistenza e delle esigenze delle facoltà affini.

Sembra dunque che si possa effettuare una organica e razionale riforma delle anzidette facoltà, *solo dopo che sia stato raggiunto un chiaro accordo di principio sulle loro rispettive funzioni e sui loro ambiti*. Raggiunto tale accordo di principio sulle linee generali della riforma sarà possibile progettare in maniera autonoma per ogni singola facoltà il suo futuro statuto e piano di studi, senza che ciò comporti gravi ritardi od ostacoli all'attuazione delle riforme già studiate.

2) Fermandoci ai rapporti tra le Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza va rilevato che il progetto per la Facoltà di Scienze politiche e sociali presuppone un'immagine assai poco corrispondente al vero del giurista e della sua funzione. Il giurista non è stato, e tanto meno può esserlo oggi in una società in trasformazione, un semplice « lettore » o interprete meccanico della legge. In realtà esso è il mediatore delle forze sociali ai fini della loro convivenza e quindi colui che dà forma e ordine certo a qualunque progetto relativo alla vita civile, tanto sul piano dei rapporti privati quanto su quello dei rapporti pubblici. A tali funzioni lo prepara efficacemente fin da oggi la Facoltà di Giurisprudenza, malgrado che anch'essa necessiti di un suo rinnovamento. Questa considerazione di ordine generale si riflette in particolare modo sulla questione della specializzazione politico-amministrativa che si vorrebbe istituire nella riformata facoltà di Scienze politiche e sociali. Fermo restando come la relazione riconosce (e come si sarebbe potuto dubitarne?), che solo alla Facoltà di Giurisprudenza spetta formare gli operatori giuridici in senso stretto (magistrati di ogni tipo, avvocati, notai), appare difficile e dannoso spartire la preparazione dei futuri appartenenti alle carriere amministrative in due grandi indirizzi: quello politico-amministrativo e quello giuridico-amministrativo. Il primo, destinato ai *tecnici operativi* del-

l'Amministrazione, il secondo ai funzionari addetti al « controllo formale », come esplicitamente afferma la relazione (p. 3). La distinzione appare assurda, data l'inesistenza di due distinte carriere di tal tipo nella Pubblica Amministrazione, e pericolosa, poiché nello Stato democratico moderno l'attività amministrativa non può non svolgersi entro il quadro dell'ordinamento giuridico e in forme giuridiche, anche se rinnovate rispetto a quelle tradizionali. Mentre nulla vi è da obiettare all'introduzione di nuove discipline (Scienza dell'amministrazione, Storia dell'amministrazione pubblica, Organizzazione delle aziende pubbliche, ecc.) che assicurino una più equilibrata e moderna preparazione amministrativa, appare necessario che esse si armonizzino con una solida preparazione giuridica per la quale non è certo sufficiente il primo biennio della Facoltà di Scienze politiche e sociali e che invece è possibile raggiungere assai meglio nel quadro della Facoltà di Giurisprudenza. A meno che non si voglia creare una categoria di amministratori che, addestrati « al maneggio *elementare* (!!) delle procedure giuridico-formali » (così la relazione, p. 3), siano di fatto inclini, per ignoranza, a violare la legge. O non ci si accorga che, sotto il manto dell'operatività e della efficienza, si può contrabbandare la aspirazione tecnocratica, vera forma moderna di dominazione disposta sui cittadini.

Si noti, tra l'altro, che nel previsto biennio politico-amministrativo della Facoltà di Scienze politiche e sociali il Diritto amministrativo (che oltre la parte di diritto sostanziale comprende anche quella, delicatissima per uno Stato democratico, del diritto processuale) in teoria biennale, potrebbe, dati i poteri di scelta delle singole facoltà, esser ridotto a semplice materia annuale (art. 13 dello schema di legge), o addirittura non essere insegnato!

I pericoli sopraindicati non potrebbero trovar più chiara conferma di questa.

3) Per le ragioni dette, appare assai più razionale ed utile l'assegnazione della specializzazione amministrativa alle Facoltà di Giurisprudenza che in tal senso dovrebbero trasformare gli attuali corsi di laurea in Scienze politiche, con l'eccezione di quelli che, per una più precisa specializzazione politica o per ragioni di necessità geografica, potrebbe sembrar più opportuno trasformare in Facoltà di Scienze politiche e sociali.

La Facoltà di Giurisprudenza dovrebbe quindi riformarsi, come già più volte auspicato, secondo uno schema (ulteriormente da definirsi) che preveda un biennio propedeutico comune a due successive specializzazioni: 1) giuridico-forense; 2) amministrativa. Mentre alla Facoltà di Scienze politiche e sociali resterebbero affidate le specializzazioni: 1) politica; 2) politico-sociale; 3) storico-politica (ove sembri opportuna).

Alla Facoltà non sembra che presenti difficoltà il riconoscimento dell'equipollenza di principio dei titoli conferiti dalle due facoltà, fatte salve le particolari esigenze di talune branche della Pubblica Amministrazione, come già oggi avviene.

Il Preside: Avv. Prof. Rosario Nicolò ».